

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

n. 125/2010 R. V. G.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, riunita in

camera di consiglio e composta dai signori:

- 1) dott. Giuseppe GAMBADORO Presidente
- 2) dott. Concettina EPIFANIO Consigliere
- 3) dott. Giuseppe LOMBARDO Consigliere relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo ex artt. 26 e 119 r. d. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche, iscritto al n. 125/2010 del Ruolo Generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio, posto in riserva all'udienza del 10 maggio 2010, e proposto

IL CASO.it

DA

B. A. [redacted] nato a [redacted] il [redacted], cod. fisc.

[redacted], rappresentato e difeso per procura in atti dall'avvocato V. [redacted] M. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Reggio Calabria, via [redacted]

RECLAMANTE

NEI CONFRONTI DI

Curatela del fallimento "A. [redacted] M. [redacted] [redacted] s. r. l.", in persona del curatore dott. R. [redacted] S. [redacted]

RESISTENTE

Letti gli atti, sentito il relatore;

rilevato che con ricorso depositato il 15 marzo 2010 B. A. [redacted] ha

proposto reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale di Reggio Calabria
il 15 gennaio 2010 ha dichiarato la chiusura del fallimento di "A
M s. r. l." ai sensi dell'art. 118, 1° comma, n. 4 della
legge fallimentare;

che a sostegno dell'impugnazione il reclamante, già dipendente della
società fallita dal 1995 al 2001 con la qualifica di cameriere, ha dedotto il
pregiudizio che la chiusura del fallimento reca ai suoi interessi, poiché ha
proposto domanda di insinuazione tardiva al passivo per il credito relativo
al trattamento di fine rapporto, a suo tempo non percepito se non in
percentuale irrisoria, e l'intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS ai sensi
della legge n. 297 del 1982 sarebbe subordinato, oltre che all'avvenuta
presentazione della istanza di insinuazione (nella specie inizialmente non
accolta per l'opposizione del curatore), alla prosecuzione del fallimento;

che pertanto la chiusura del fallimento determinerebbe il venir meno
di un presupposto fondamentale per consentire al lavoratore il
soddisfacimento del suo credito attraverso l'intervento del Fondo di
Garanzia;

IL CASO.it

che il curatore non si è costituito ma ha depositato memoria con
allegati;

ritenuto che, per giurisprudenza costante, la cognizione rimessa al
giudice in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 119, 2° comma, della legge
fallimentare, avverso il decreto di chiusura del fallimento è limitata alla
verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui ai numeri da 1) a
4) dell'art. 118 della stessa legge, essendo dato tale rimedio per porre in
discussione la configurabilità, in concreto, dello specifico caso, rispetto al

quale si deve, altresì, valutare la legittimazione e l'interesse alla speciale impugnazione, con la conseguenza che è inammissibile il reclamo, qualora il ricorrente non abbia dedotto l'insussistenza di una delle ipotesi di chiusura del fallimento (limitandosi ad es. a censurare il decreto del tribunale di chiusura del fallimento perché "illegittimo e causa di grave pregiudizio agli interessi" della reclamante, creditrice di elevati importi: così nel caso all'esame di Cass. 13 gennaio 2010, n. 395; v. nello stesso senso Cass. 22 ottobre 2007, n. 22105; Cass. 15 dicembre 2006, n. 26927);

che infatti il rimedio in esame è esperibile soltanto per contestare la sussistenza, in concreto, di una delle ipotesi previste dall'art. 118 della legge fallimentare, in presenza delle quali, invece, gli organi fallimentari non hanno nessun potere discrezionale di protrarre la procedura e quindi differirne la chiusura, a cui non può ostare l'opposizione allo stato passivo, né la dichiarazione tardiva di credito;

IL CASO.it

che pertanto la mera allegazione di un interesse alla permanenza della procedura non consente all'impugnazione di superare il preliminare vaglio di ammissibilità, e ciò anche a prescindere dall'effettivo interesse del reclamante ad opporsi alla chiusura, posto che, ove si ponga la questione del pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del fondo di garanzia istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2 legge n. 297 del 1982 e l'ammissione del credito nello stato passivo sia reso impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte del lavoratore, della domanda di insinuazione, è onere del lavoratore che intenda chiedere l'intervento del fondo di garanzia di procedere preventivamente, ai sensi del quinto comma del citato art. 2,

ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato *in bonis* con
la chiusura del fallimento (v. Cass. 22 maggio 2007, n. 11945);

P. Q. M.

Visti gli artt. 26 e 119 r. d. 16 marzo 1942, n. 267 e successive
modifiche, dichiara inammissibile il reclamo proposto da B. A. con
ricorso depositato il 15 marzo 2010 avverso il decreto con cui il Tribunale di
Reggio Calabria il 15 gennaio 2010 ha dichiarato la chiusura del fallimento
di "A. M. s. r. l.". **IL CASO.it**

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e notificazioni di cui
all'art. 119 della legge fallimentare e per quant'altro di sua competenza.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della
sezione civile, il 13 maggio 2010.

Il presidente

(dott. Giuseppe GAMBADORO)

Il consigliere estensore

(dott. Giuseppe LOMBARDO)

depositato in cancelleria il 14 maggio 2010